Matteo Contento - Giuseppe Scioli
Notai associati
Montebelluna - Treviso - Conegliano
www.notaicontentoscioli.it

Repertorio N. 26743 Raccolta N. 16829

Verbale dell'Assemblea dei soci della società
"BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l."
R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventisei, il giorno due del mese di luglio.
(02/07/2026)

In Conegliano, nel mio ufficio secondario in Corte delle Rose n. 68, alle ore quattordici e minuti trentotto.

Io sottoscritto, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, su richiesta del signor:

- CESCHEL PIERO, nato a Farra di Soligo (TV) il giorno 9 aprile 1977, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui oltre e audio-video collegato da Pieve di Soligo (TV), nella sua qualità di Amministratore Unico della società (di seguito anche solo la "**Società**"):

"BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.", con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso - Belluno 04020760262;

procedo, aderendo a tale richiesta, alla redazione del verbale, limitatamente agli argomenti di carattere "straordinario", della seduta assembleare di detta società che si tiene in questo giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente:

"ordine del giorno

argomenti di carattere "straordinario"

1. Adozione di un nuovo Statuto sociale adeguato, tra l'altro, alla normativa relativa alle società "in house" e disciplinante il "Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo"; contestuali ampliamento dell'oggetto sociale e proroga della durata della società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

argomenti di carattere "ordinario"

1. Adozione del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di indirizzo e di controllo analogo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Varie ed eventuali.".

Io Notaio do preliminarmente atto che la riunione assembleare si svolge con i partecipanti, sopra e di seguito precisati, tutti contestualmente intervenuti avanti a me Notaio a mezzo di audio-video collegamento gestito mediante la piattaforma "*Cisco Webex*", da me Notaio utilizzata e alla quale sono io stesso audio-video collegato.

Procedendo alla verbalizzazione, io Notaio do atto di quanto segue.

Prende la parola il signor CESCHEL PIERO, il quale, assunta, nella qualità predetta e ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto sociale, la presidenza dell'odierna riunione assembleare,

Registrato a Treviso
Addì 03/07/2026
N. 21025
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

Iscritto al Registro Imprese di Treviso Belluno
il giorno 10 luglio 2026
Prot.n. 92460/2026

c o n s t a t a

quanto segue:

a) lo svolgimento delle Assemblee sociali in audio-video conferenza è previsto e consentito dall'articolo 16 del vigente statuto;

b) è intervenuto l'Amministratore Unico, signor CESCHEL PIERO, audio-video collegato come sopra indicato;

c) è intervenuto il Sindaco Unico signor MARCON GIANCARLO, nato a San Vendemiano (TV) il giorno 3 settembre 1954, audio-video collegato da Pieve di Soligo (TV);

d) sono intervenuti entrambi i soci risultanti dal Registro delle Imprese e complessivamente titolari dell'intero capitale sociale, e precisamente:

- la società "ASCO HOLDING S.P.A.", con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030, capitale sociale Euro 98.054.779,00 (novantottomilionicinquantaquattromilasettecentosettantanove) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso - Belluno 03215740261, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante signor PANIGHEL GRAZIANO, nato a Valvasone (UD) il giorno 7 giugno 1955, audio-video collegato da Motta di Livenza (TV), munito dei necessari poteri;
- il "CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO", , con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030, codice fiscale 00282090265, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale, in persona del suo Presidente del Consiglio Direttivo signora DA SOLLER CRISTINA, nata a Vittorio Veneto (TV) il giorno 27 giugno 1981, audio-video collegata da Pieve di Soligo (TV), munita dei necessari poteri;

e) nessuno degli intervenuti si è seduta stante opposto alla trattazione degli argomenti che formano oggetto dei punti all'ordine del giorno sopra riportato, né allo svolgimento dell'assemblea esclusivamente in audio-video conferenza;

dato atto

di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

d i c h i a r a

l'Assemblea della società "BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l." validamente costituita in forma totalitaria e atta, pertanto, a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Dichiarata aperta la seduta assembleare con riguardo agli argomenti di carattere "straordinario" il presidente, al fine di dotare la società di uno statuto adeguato alle nuove esigenze aziendali e societarie, e in particolare, tra l'altro:

- adeguato alle disposizioni normative che disciplinano le società *"in house"* ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- che rechi una chiara distinzione tra "soci pubblici" ed "Enti Pubblici", per questi ultimi intendendosi le singole pubbliche amministrazioni che detengono il controllo analogo sui soci pubblici e decidano di affidare alla Società attività o servizi in regime di *"in house providing"*;
- che preveda, ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, di cui agli artt. 2.1 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., da parte dei soci pubblici e degli Enti Pubblici, la costituzione di un Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo ("C.I.C.A." o "CICA" o "Comitato") portatore dell'interesse e della volontà dei soci pubblici e degli Enti Pubblici, funzionale e necessario all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, il tutto anche in conformità a quanto previsto nel *"VADEMECUM per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche"* del 27 maggio 2020 redatto in collaborazione tra l'"Autorità Nazionale Anticorruzione" (ANAC) e il "Consiglio Nazionale del Notariato" (CNN);
propone all'assemblea di abrogare espressamente il vigente statuto sociale, adottando, in sua integrale sostituzione, un nuovo statuto, costituito da n. **38 (trentotto)** articoli, del cui testo io Notaio, su richiesta del presidente medesimo, do integrale lettura all'assemblea.
Il nuovo testo dello statuto sociale e da me letto in assemblea, viene allegato al presente verbale sub lettera **A)**, affinché ne formi parte integrante e sostanziale.
Esaurita da parte mia la lettura del nuovo testo statutario, il presidente riprende la parola e dà atto che il nuovo statuto sociale:
a) lascia invariati la denominazione sociale, la sede legale, il capitale sociale di nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e la data di chiusura dei suoi esercizi sociali stabilita al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
b) reca una serie di disposizioni e di precisazioni volte a precisare e a disciplinare lo svolgimento dell'attività sociale nei confronti dei soci e degli Enti Pubblici e a coordinare le varie disposizioni statutarie in modo che tengano conto dei medesimi e delle loro prerogative;
c) all'articolo 2 intitolato "OGGETTO SOCIALE" reca:
b.1) alcuni nuovi commi e precisazioni volti a descrivere e disciplinare l'attività della società, in quanto costituita essenzialmente per l'affidamento e la gestione di servizi "in house", da svolgersi a favore dei soci e degli Enti Pubblici nei limiti, anche di fatturato, previsti dalla legge e dallo statuto;
b.2) in aggiunta alle attività attualmente previste, alcune nuove attività nell'ambito dei servizi energetici e della ge-

stione calore ed impianti, riassumibili come segue:
* gestione e valorizzazione del "potenziale patrimonio energetico" correlato al Consorzio BIM Piave di Treviso, in termini di sovraccanoni di produzione idroelettrica ed altre forme di riconoscimento delle ricadute delle produzioni energetiche sui territori dei Comuni del Consorzio BIM Piave di Treviso e/o di altri Comuni che siano, a loro volta, Enti Pubblici o che siano altrimenti convenzionati con la Società o con uno o più dei soci pubblici e/o degli Enti Pubblici;
* svolgimento delle attività e/o dei servizi per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici, nella progettazione, nella realizzazione e la gestione e manutenzione degli interventi in campo energetico, con finanziamento parziale o totale degli stessi rischi, operando in tale veste come E.S.Co. (Energy Service Company), con previsione della possibilità di finanziare direttamente o favorire il finanziamento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica;
* acquisire, anche per subentro, concessioni, nonché acquisire o riattivare, anche quale affittuario, centrali e impianti per la produzione, la distribuzione ed in genere per la gestione del calore/del raffrescamento;
* stipulare convenzioni di vettoriamento, scambio, cessione, importazione, esportazione di energia elettrica;
b.3) le previsioni secondo cui:
* la Società avrà facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari, con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, per il conseguimento dell'oggetto sociale;
* nell'esercizio della propria attività, la Società potrà curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri enti pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni) ed economici, le Università, gli altri enti pubblici e privati in genere e le società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore;
* restano comunque escluse le attività di servizio fuori dell'ambito territoriale proprio dei soci e/o degli Enti Pubblici e/o degli altri enti pubblici convenzionati con la Società o con uno o più dei soci pubblici e/o degli Enti Pubblici, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e resti entro i limiti di fatturato di cui all'art. 2.5 del nuovo statuto;
il tutto come meglio previsto e disciplinato nell'articolo 2 del nuovo statuto, qui allegato sub A) di cui si propone l'adozione;
c) nell'articolo 5 proroga il termine di durata della società, attualmente stabilito sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), fino alla nuova data del 31 (trentu-

no) dicembre 2080 (duemilaottanta);
d) all'articolo 7 reca, tra l'altro, la disposizione secondo cui la percentuale di partecipazioni detenuta dai soci pubblici non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fermo restando in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, la società, quale società in house, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto solo se non vi sia, nel suo capitale, la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
e) in conclusione dell'articolo 12 prevede che le clausole di prelazione e gradimento previste nel medesimo articolo 12 non si applichino al trasferimento effettuato da uno o più soci a favore di soci pubblici e/o di Enti Pubblici;
f) all'articolo 23 in materia di organo amministrativo, prevede, tra l'altro:
* che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, anche non soci, scelti nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società controllate dagli Enti locali; il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione verrebbe stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti, restando inteso che andrà favorita la rappresentanza di ogni socio;
* delle nuove ipotesi di revoca per giusta causa degli amministratori e la disposizione secondo cui gli amministratori non potranno essere dipendenti degli Enti Pubblici e/o delle eventuali altre amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;
- il possibile ricorso alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., per il caso in cui venissero a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, nel qual caso l'intero Consiglio si intenderà decaduto;
g) nell'articolo 27 prevede espressamente che, al fine di permettere il controllo analogo dei soci pubblici e degli Enti Pubblici rispetto alle attività ed ai servizi affidati alla società in regime *in house providing*, l'organo amministrativo sia tenuto a:
* dar seguito obbligatoriamente agli atti elaborati dal Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo di cui all'art. 33 del nuovo statuto;
* fornire al medesimo Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l’effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all’Assemblea e/o

all'organo amministrativo stesso;
h) ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, di cui agli artt. 2.1 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., da parte dei soci pubblici e degli Enti Pubblici:
* nell'articolo 33 prevede la costituzione di un Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo (CICA) e ne disciplina le funzioni anche con rinvio ad apposito regolamento che sarà oggetto di discussione ed eventuale approvazione nell'ambito degli argomenti di carattere "ordinario" di cui al sopra indicato ordine del giorno e che non necessiterà di verbalizzazione notarile;
* reca, in generale, una serie di precisazioni finalizzate al coordinamento delle funzioni del CICA con quelle degli organi sociali tipici;
il tutto precisandosi che per la nomina CICA si rinvierà a separata decisione da parte dei soggetti competenti ai sensi degli approvandi statuto e regolamento;
i) nell'articolo 34 disciplina l'organo di controllo prevedendo, tra l'altro:
* la possibilità, ove consentito dalla legge, che la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo;
* la possibilità di svolgere le sedute dell'organo di controllo collegiale con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati;
* che in alternativa all'organo di controllo, la società possa nominare un revisore, se consentito dalla normativa pro tempore vigente;
* che l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile;
l) nell'articolo 36 riformula le disposizioni in materia di scioglimento e liquidazione della società al fine di introdurre una disciplina più completa e articolata rispetto a quella vigente.
Il presidente dichiara e dà atto, anche nella sua qualità di Amministratore Unico e ai soli fini della relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, che la sede legale della società rimane posta senza soluzione di continuità, nell'ambito del predetto Comune di Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030.
Segue breve discussione, dopodiché l'Assemblea dei soci della società "BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.", con il voto favorevole manifestato verbalmente da entrambi i soci complessivamente rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale e, quindi, all'unanimità,

d e l i b e r a

a)

qui dando per richiamate ed approvate senza rilievi le puntualizzazioni sopra svolte dal presidente, di abrogare espressamente il vigente statuto sociale, adottando, in sua

integrale sostituzione, il nuovo statuto sociale costituito da numero 38 (trentotto) articoli, nel testo da me Notaio letto in Assemblea, e che si trova allegato *sub* lettera A) al verbale della presente seduta assembleare, approvando, in particolare:
- che tale nuovo statuto lascia invariati la denominazione sociale, la sede legale, il capitale sociale e la data di chiusura dei suoi esercizi sociali;
- il testo dell'articolo 2, intitolato "OGGETTO SOCIALE", del nuovo statuto, riformulato e ampliato rispetto a quello vigente, secondo quanto sopra proposto dal presidente;
- la proroga del termine di durata della società sino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta);
- le disposizioni che prevedono la costituzione di un Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo (CICA) finalizzato all'attuazione del controllo analogo congiunto, di cui agli artt. 2.1 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.; il tutto precisandosi che per la nomina CICA si rinvia a separata decisione da parte dei soggetti competenti ai sensi dell'approvato statuto e dell'approvando regolamento;

b)

di delegare il presidente dell'odierna Assemblea, signor CESCHEL PIERO, attuale Amministratore Unico della *Società*, ed ogni eventuale altro amministratore *pro tempore,* ad apportare al verbale della presente seduta assembleare e all'allegato, nuovo, testo di statuto sociale tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione presso l'anzidetto Registro delle Imprese, per l'eventuale omologazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per l'adempimento delle ulteriori formalità presso le altre autorità competenti.
Esaurita la fase deliberativa, il presidente dichiara e dà atto di quanto segue:
1) la delibera assembleare sopra adottata di adozione del nuovo statuto diverrà efficace dalla data di sua iscrizione presso il competente e anzidetto Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del Codice civile;
2) ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 2436 C.C., il testo del nuovo statuto sociale è quello che, debitamente firmato da me Notaio, trovasi allegato al presente verbale *sub* lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale.
Il signor CESCHEL PIERO dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro

trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.
Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare in merito agli argomenti di carattere "straordinario" e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la parte "straordinaria" dell'assemblea alle ore quattordici e minuti cinquantacinque e prosegue la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte "ordinaria", che non necessita di verbalizzazione notarile.
Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, viene da me Notaio sottoscritto, unitamente a quanto allegato, alle ore quattordici e minuti cinquantotto.
Consta di due fogli, di cui si occupano sette facciate intere e parte della ottava sin qui.
F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.